

Schema di disegno di legge recante «Disposizioni per la riforma del settore della distribuzione di carburanti e ristrutturazione della rete»

Capo I

Autorizzazione e gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti

ART. 1

(Norme in materia di autorizzazione alla distribuzione dei carburanti)

1. Al fine di rafforzare il contrasto ai comportamenti illegali e garantire l'affidabilità dei soggetti che operano sul territorio nazionale nelle attività di distribuzione dei carburanti, in modo da assicurare la competitività tra gli stessi a beneficio della concorrenza e dei consumatori, all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2:
 - 1) primo periodo, dopo le parole: «è esercitata» sono aggiunte le seguenti: «, da rilasciarsi in forma espressa entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e all'esito della verifica positiva di sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente articolo»;
 - 2) secondo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;
 - b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il titolo autorizzativo è rilasciato dall'ente territoriale competente ai soggetti, che, nelle forme di cui al comma 3, dimostrano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

 - a) capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del servizio pubblico essenziale di distribuzione di prodotti energetici e servizi destinati all'autotrazione;
 - b) insussistenza delle condizioni soggettive previste dall'articolo 94 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - c) rispetto della legislazione in materia contributiva, nonché applicazione dei contratti dei lavoratori dipendenti e del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore, previa esibizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2-ter. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle verifiche in materia di documentazione antimafia di cui all'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
 - c) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
 - d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento a terzi è condizionato al trasferimento delle relative attrezzature costituenti l'impianto ed è soggetto all'autorizzazione del comune previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante entro novanta giorni dalla comunicazione al predetto ente.»;
 - e) al comma 5, le parole «, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono soppresse;
 - f) ai commi 6 e 9, le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
2. Le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide. Ove, in sede di controllo ai sensi delle norme specifiche di settore, sia rilevato il difetto dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,

l'autorizzazione decade. L'amministrazione competente al rilascio del titolo assegna, prima della pronuncia di decadenza, 90 giorni per l'eventuale eliminazione dei fattori ostativi.

ART. 2

(Ulteriori disposizioni in materia di autorizzazioni)

1. Al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. *Requisiti oggettivi per il rilascio delle nuove autorizzazioni* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 non possono essere rilasciate autorizzazioni per impianti che non prevedano la distribuzione di almeno un altro vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili come definiti dall'art.2 comma 4 del Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE.

Art. 1-ter. - *Decadenza dall'autorizzazione* - 1. Il titolo autorizzativo cessa per decadenza nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'articolo 1. La decadenza del titolare è disposta con provvedimento motivato dell'autorità competente.

2. La decadenza è, altresì, disposta per l'inadempienza degli obblighi imposti dalle disposizioni di legge e dal titolo autorizzativo, quando tale inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza o da ostacolare la continuità e regolarità del servizio essenziale di distribuzione dei prodotti energia per l'autotrazione.

3. La decadenza comporta in tutti i casi l'obbligo di smantellamento delle attrezzature e l'accertamento dell'eventuale inquinamento ai fini della bonifica ambientale del sottosuolo, oltreché la riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dagli impianti relativi, salva contraria disposizione contenuta negli atti autorizzativi, ovvero salvo in subentro di altro titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 4.».

ART. 3

(Rapporti contrattuali in tema di gestione degli impianti di distribuzione)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4, 12 e 13, le parole: «Ministero dello sviluppo economico», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

b) dopo il comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«14-bis. Per la conduzione operativa degli impianti, i soggetti cui è affidata la gestione degli impianti di distribuzione possono avvalersi anche di proprio personale, o di terzi fornitori di servizi che siano in possesso dei medesimi requisiti di cui all'articolo 1, comma 2-bis del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Ove i servizi siano affidati a terzi, il contratto rispetta le seguenti condizioni minime a tutela del prestatore:

a) specificazione dei servizi affidati;

b) durata non inferiore a cinque anni;

c) previsione di un congruo termine di preavviso in caso di recesso del gestore non inferiore a tre mesi;

d) limitazione delle clausole penali ai soli inadempimenti o ritardi del prestatore suscettibili di generare sanzioni amministrative o penali a carico del gestore, e comunque in misura proporzionata alle corrispondenti sanzioni;

- e) previsione di meccanismi di revisione del corrispettivo che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo;
- f) previsione di clausole risolutive espresse per il caso di violazione da parte del prestatore della legislazione in materia previdenziale e contributiva;
- g) commisurazione del corrispettivo ai costi e agli oneri specificamente sostenuti dal prestatore, utilizzando quale parametro di riferimento anche il corrispettivo previsto per la conduzione dell'impianto mediante affidamento in comodato.

14-ter. Le clausole contrattuali contrarie a quanto previsto dal comma 14-bis sono nulle e sono sostituite di diritto da quanto previsto al medesimo comma 14-bis. I contratti in corso, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l'affidamento a terzi di specifici servizi spiegano effetti fino alla loro naturale scadenza.

14 – quater. Per le aree di servizio autostradali, i sub-concessionari affidatari dei servizi di distribuzione carburanti possono avvalersi anche di terzi, secondo le modalità di cui al comma 14-bis. In tale ipotesi, la durata del contratto stipulato dal sub-concessionario con il terzo non può in alcun caso superare quella del contratto di sub-concessione stipulato tra il concessionario autostradale e il sub-concessionario autostradale affidatario del servizio di distribuzione. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 14-ter. Sono fatti salvi, altresì, gli effetti delle aggiudicazioni disposte alla data di entrata in vigore della presente disposizione all'esito di procedure di evidenza pubblica relative ad aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso di scadenza o risoluzione del contratto che disciplina i rapporti tra concessionario autostradale e subconcessionario autostradale affidatario del servizio di distribuzione, il contratto tra subconcessionario ed il terzo si intende risolto di diritto alla stessa data.».

ART. 4

(Disciplina dei rapporti economici di secondo livello in tema di gestione degli impianti di distribuzione)

All'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di mancata sottoscrizione degli accordi economici di cui al comma 3, entro diciotto mesi dalla richiesta di avvio della negoziazione di una delle parti, si fa riferimento ai parametri individuati dal comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, riorganizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sulla base delle condizioni medie previste negli ultimi tre accordi economici sottoscritti dalle parti e depositati presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine, i titolari di autorizzazione e concessione sono tenuti a depositare presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne assicura la riservatezza, gli accordi economici esistenti vigenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e i nuovi accordi entro sessanta giorni dalla loro sottoscrizione. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito internet istituzionale i parametri di riferimento individuati dal comitato.».

ART. 5

(Modifica alle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi dei carburanti)

1. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio»

e le parole: «, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente» sono soppresse.

Capo II

Razionalizzazione e riconversione della rete distributiva urbana ed extraurbana

ART. 6

(Trasformazione di impianti di distribuzione carburanti in stazioni dedicate alla mobilità green e produzione di carburanti alternativi e energie rinnovabili)

1. Al fine di accelerare la transizione dei trasporti stradali verso la decarbonizzazione, ai titolari di impianti stradali di distribuzione carburanti di benzina e gasolio per uso autotrazione aperti al pubblico, che convertono i propri impianti, entro il 31 dicembre 2027, in stazioni dedicate alla ricarica di veicoli elettrici con potenza pari o superiore a 90 kilowatt per singola infrastruttura, è riconosciuto un contributo finalizzato alla dismissione dell'impianto e alla correlata apertura della stazione di ricarica. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute, fino a un importo massimo di 60.000 euro per le spese per gli interventi di dismissione di cui al comma 2 e per l'installazione delle infrastrutture di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, ivi compresi le cabine elettriche di immissione e prelievo e gli impianti di accumulo asserviti ai dispositivi di ricarica e i relativi cavidotti e/o elettrodotti.

2. La dismissione è effettuata mediante:

- a) la messa in sicurezza dell'impianto medesimo e l'isolamento delle matrici nel sito interessato attraverso la rimozione delle infrastrutture fuori terra non funzionali alla nuova stazione di ricarica di veicoli elettrici;
- b) la rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi afferenti all'impianto;
- c) l'inertizzazione dei serbatoi interrati dei carburanti dismessi e delle relative condotte.

3. La ripartizione dell'agevolazione fra le diverse voci di spesa ammissibili è flessibile ed è decisa dal beneficiario, fermo il raggiungimento dell'obiettivo di dismissione di un impianto di distribuzione carburanti e la realizzazione di una correlata stazione di ricarica veloce di veicoli elettrici. Il progetto può prevedere che la stazione di ricarica di veicoli elettrici sia allocata su aree diverse dal sedime dell'impianto dismesso. Il contributo non è tuttavia erogato sino a quando l'intero progetto, comprensivo delle fasi di dismissione e realizzazione della nuova stazione di ricarica, non è stato realizzato.

4. Il sedime dell'impianto dismesso e eventualmente bonificato può continuare a essere utilizzato per finalità commerciali, con le premialità indicate all'articolo 7. Le stazioni di ricarica elettrica, destinatarie del contributo, sono compatibili esclusivamente con l'installazione di altri vettori energetici alternativi ai combustibili fossili come definiti dall'art.2 comma 4 del Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE.

5. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con gli altri incentivi aventi a oggetto l'installazione di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, salvo il limite della sovracompensazione.

6. Per i titolari di impianti che sono ammessi a fruire del contributo finalizzato alla dismissione dell'impianto e alla correlata apertura della stazione di ricarica, che installino almeno un distributore di bio carburanti, liquidi o gassosi, il contributo massimo di cui al comma 1 è incrementato di 10.000 euro.

7. Al gestore dell'impianto di distribuzione carburanti oggetto di conversione ai sensi del comma 1 è riconosciuto, ove il rapporto gestorio non prosegua nell'impianto convertito, un indennizzo proporzionato alla durata pregressa e residua del rapporto predetto in forza del contratto in essere al momento della cessazione dell'attività di vendita, nonché all'ammontare degli investimenti effettuati nel tempo della gestione, comunque per un importo non superiore a 20.000 euro, secondo criteri e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 11, nei limiti dello stanziamento complessivo di 8 milioni di euro.

8. Il gestore dell'impianto di distribuzione carburanti oggetto di trasformazione ai sensi del comma 1 comunica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la cessazione dell'attività di vendita dei carburanti per l'impianto interessato, affinché l'Agenzia medesima provveda alla decadenza della relativa licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

9. A seguito di comunicazione da parte del titolare dell'impianto oggetto di trasformazione ai sensi del comma 1, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione alla vendita di carburanti ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e della relativa normativa regionale per l'impianto medesimo prende atto del cambio di attività svolta nel sito interessato. Contestualmente alla comunicazione di cui al primo periodo, il titolare dell'impianto provvede alla cancellazione dell'impianto medesimo dall'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

10. Al fine della erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 6 e dell'indennizzo di cui al comma 7, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità elettrica», con una dotazione pari a euro 47 milioni per l'anno 2025, a euro 47 milioni per l'anno 2026 e a euro 47 milioni per l'anno 2027. La gestione delle risorse di cui al primo periodo è affidata ad Acquirente Unico S.p.A. (AU) e le relative attività sono disciplinate nell'ambito di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al secondo periodo sono a carico del Fondo di cui al presente comma, nel limite massimo del 3% della dotazione del Fondo stesso.

11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti le condizioni, le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1 e al comma 6, e dell'indennizzo di cui al comma 7 nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 10, nonché le speciali condizioni funzionali a prevenire carenze strutturali della rete distributiva nelle aree interne e nelle isole minori.

12. Il riconoscimento del contributo di cui al comma 1 è subordinato, a pena di decadenza dal diritto alla percezione, al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 1, commi 112 e 113, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

14. Nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il contributo di cui al comma 1 e l'indennizzo di cui al comma 7 sono concessi nei limiti previsti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*.

ART. 7

(Ulteriori premialità)

1. Nelle aree già sedime di impianti dismessi e in quelle adibite a stazione di ricarica in forza del progetto di cui all'articolo 6, è riconosciuto, in sede di rilascio del titolo edilizio per nuova costruzione o ristrutturazione di un edificio esistente, anche a uso commerciale, un bonus volumetrico del 10 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

ART. 8

(Semplificazioni per l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici finalizzata alla trasformazione)

1. Ove finalizzata alla trasformazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, fino al 31 dicembre 2027, all'installazione delle infrastrutture di ricarica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, anche nel caso in cui le infrastrutture medesime non afferiscono a progetti ammessi al finanziamento con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12, comma 16-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

ART. 9

(Disposizioni per l'informativa ai consumatori sulla distribuzione di biocarburanti in purezza, biometano per autotrazione e altri carburanti alternativi)

1. Al fine di contribuire alla sensibilizzazione dei cittadini verso l'utilizzo di biocarburanti che favoriscano la decarbonizzazione del settore dei trasporti, i titolari di impianti stradali e autostradali, aperti al pubblico, di distribuzione carburanti di benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) e di gas naturale per uso autotrazione danno informativa ai consumatori circa la disponibilità nel punto vendita di biocarburanti in purezza attraverso idonea evidenziazione del prodotto biologico distribuito. I titolari degli impianti di cui al primo periodo danno, altresì, informativa ai consumatori dell'offerta di altri carburanti alternativi di ultima generazione, quali, a titolo esemplificativo, idrogeno da fonte rinnovabile e *e-fuels*, nel momento della loro commercializzazione nel punto vendita.

2. Le banche dati interoperabili dell'Osservatorio prezzi istituito in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dell'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono integrate per contemplare l'informazione aggiuntiva sull'offerta per la vendita dei biocarburanti in purezza e degli altri carburanti alternativi, ciascuna per le informazioni di propria pertinenza.

ART. 10

(Impianti oggetto di chiusura)

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»

ART. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 6, comma 10, si provvede nei limiti di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 mediante utilizzo dei proventi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e nei limiti di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per le premialità da riconoscere ai sensi dell'articolo 6, comma 6, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.